

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Adottando il regolamento impugnato la Commissione ha inciso sui requisiti interni cechi per la completa denaturazione dell'alcole, malgrado il fatto che la Repubblica ceca non abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83 e anzi abbia ripetutamente comunicato alla Commissione che non era d'accordo con tale intenzione. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83, tuttavia, non si può interferire nei requisiti interni di uno Stato membro per la completa denaturazione dell'alcole in mancanza di comunicazione di tale Stato membro.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83, in quanto l'eurodenaturante 1:1:1 non soddisfa lo scopo di tale disposizione giacché non fornisce sufficienti garanzie nella lotta contro l'evasione delle imposte. L'eurodenaturante 1:1:1 è infatti una miscela denaturante molto debole, perciò l'alcole completamente denaturato con tale miscela può essere facilmente utilizzato abusivamente per la produzione di bevande alcoliche.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2017 — Fastweb/Commissione

(Causa T-19/17)

(2017/C 070/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fastweb SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, L. Armati, A. Guarino e E. Cerchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Fastweb S.p.A. chiede l'annullamento della decisione del 1° settembre 2016 con cui la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione nel caso M.7758 Hutchinson 3 Italia/Wind/JV, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004 L 24, pag. 1), dichiarando compatibile con il mercato interno l'operazione mediante la quale Hutchinson Europe Telecommunications (HET) e Vimpel/Com Luxembourg Holdings (VIP) acquistano il controllo congiunto di una impresa comune di nuova costituzione (joint venture o JV) mediante conferimento alla JV delle rispettive attività nel settore delle telecomunicazioni in Italia, subordinandone la compatibilità a condizioni e obblighi tesi a consentire l'ingresso sul mercato interno di un nuovo operatore di rete (MNO).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, del principio di buona amministrazione e di trasparenza e violazione dell'articolo 8 del regolamento riferito.

- Si fa valere a questo riguardo che l'istruttoria della Commissione è viziata da gravi ed evidenti omissioni anzitutto di ordine procedurale, segnatamente: (A) dalle carenze intervenute prima della presentazione degli impegni finali, consistenti nella mancata predisposizione, in presenza di diversi candidati seri interessati al pacchetto di misure, di una procedura trasparente e non discriminatoria in grado di garantire la scelta del migliore candidato e nell'erronea accettazione di un rimedio preventivo c.d. «*fix-it-first*» presentato in una fase troppo tardiva del procedimento; e (B) dalla carenza d'istruttoria intervenuta dopo la presentazione degli impegni finali, in particolare l'omessa valutazione di alcuni aspetti degli stessi (ad esempio riguardo all'accordo di roaming) e di adeguati approfondimenti circa l'idoneità del candidato acquirente, carenze rese più evidenti dall'assenza di *market test*.
2. Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e carenza nell'indagine della Commissione per aver ritenuto l'ingresso di un nuovo MNO sufficiente di per sé a risolvere gli effetti orizzontali della concentrazione, senza considerare i fattori che avevano determinato il successo dell'ingresso di H3G, società controllata di proprietà esclusiva di Hutchinson tramite cui essa opera.
- Si fa valere a questo riguardo che la Commissione, in particolare, non si è preoccupata di verificare se il nuovo MNO disponesse (sia sul mercato al dettaglio sia su quello *wholesale*) di capacità operative, condizioni economiche e incentivi almeno equivalenti, nel loro complesso, a quelli di cui beneficiava H3G, che nei primi anni operava in un mercato in piena espansione. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione l'effetto prodotto sulla dinamica competitiva dell'asimmetria della tariffa di determinazione di cui ha beneficiato H3G, che l'ha significativamente avvantaggiato rispetto agli altri MNO.
3. Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione del pacchetto d'impegni.
- Si fa valere a questo riguardo che il confronto con la dotazione di frequenze di H3G pre-fusione di per sé pone seri dubbi circa la sufficienza della dotazione spettrale prevista. Inoltre, la Commissione ha fatto affidamento su eventi futuri e incerti, quali la partecipazione del nuovo MNO alle gare future, senza peraltro tener conto degli elevati oneri connessi all'imminente rinnovo e *refarming* delle frequenze trasferite. La Commissione ha accettato il trasferimento di un numero inadeguato di siti facendo affidamento su incerti accordi con le Tower Companies. Infine l'accordo transitorio concluso con le parti notificanti, che ha una struttura basata sulla capacità, diminuisce fortemente l'incentivo a investire.
4. Quarto motivo, vertente su un difetto d'istruttoria nel fondare l'analisi della concentrazione e degli impegni sull'assunto errato che il prezzo sia il solo fattore competitivo importante nel mercato rilevante.
- Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha ignorato che la qualità e la copertura di rete hanno importanza assimilabile e non avrebbe dovuto limitarsi a un'analisi statica delle preferenze di un campione molto parziale degli utenti, appartenenti alla categoria basso-spendenti. Inoltre ha ignorato l'importanza prospettiva della convergenza, che è decisiva per un nuovo entrante, che necessita di leve aggiuntive rispetto a un operatore consolidato (quale era H3G). La scelta di un acquirente in grado di far fronte alla domanda convergente avrebbe assicurato una maggiore efficacia e sostenibilità degli impegni nel tempo.
5. Quinto motivo vertente sull'erronea valutazione dell'idoneità degli impegni a risolvere le preoccupazioni di effetti coordinati sul mercato al dettaglio.
- Si fa valere a questo riguardo che per potere agire in modo veramente aggressivo e «rompere» l'equilibrio collusivo, infatti, il nuovo entrante dovrebbe poter agire in modo indipendente dagli altri MNO. Tuttavia la formula prescelta per la messa a disposizione delle risorse (accordi di roaming e MOCN nazionale) crea una stretta dipendenza fra nuovo MNO e JV per un periodo di tempo esteso. La decisione è inoltre viziata da carenza d'indagine in merito alla compatibilità dei contratti di roaming/MOCN nazionale con l'art. 101 TFUE.
6. Sesto motivo, vertente sull'inidoneità degli impegni a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sul mercato dell'accesso all'ingrosso.
- Si fa valere a questo riguardo che, in particolare, la Commissione ha commesso un errore nella ricostruzione dello scenario controfattuale e non esigendo alcuna misura specifica, fondandosi esclusivamente sull'affidamento che Iliad avrà un incentivo a offrire tali servizi nonostante l'assenza di misure in tal senso e l'esperienza di tale operatore in Francia. Al contrario, gli impegni incentivano il nuovo MNO ad aggredire e acquisire proprio e solo la clientela di MVNO.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, par. 2, del regolamento n. 139/2004 e la violazione del principio di buona amministrazione.

- Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha accettato Iliad come acquirente idoneo senza prendere in considerazione i rischi per l'efficacia degli impegni inerenti all'ingresso di un operatore con le sue caratteristiche e per non aver previsto garanzie adeguate negli impegni, in particolare con riferimento alla qualità/copertura della rete.

Ricorso proposto il 18 gennaio 2017 — Jalkh/Parlamento

(Causa T-26/17)

(2017/C 070/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Parte ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)

Parte convenuta: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo di revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente, del 22 novembre 2016, relativa all'adozione della relazione n. A8-3019/2016 del sig. [X];
- condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del ricorso;
- condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh a titolo di rimborso spese recuperabili, la somma di EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. La parte ricorrente ritiene che il Parlamento abbia erroneamente applicato le norme relative all'immunità dei deputati del Parlamento francese e abbia finto di confondere gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla necessaria applicazione dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Le dichiarazioni e le opinioni che sarebbero state espresse durante l'intervento del sig. Le Pen sul sito del Front National, lo sarebbero state nel contesto delle attività politiche del sig. Le Pen e della parte ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione stessa d'immunità parlamentare. La parte ricorrente sostiene che il Parlamento abbia finto di ignorare che l'immunità parlamentare, in una democrazia, conferisce una doppia immunità giurisdizionale: l'irresponsabilità e l'inviolabilità.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della giurisprudenza consolidata della commissione giuridica del Parlamento europeo in materia di:
 - libertà di espressione
 - *fumus persecutionis*
5. Quinto motivo, vertente sul mancato rispetto della certezza del diritto comunitario e sulla violazione del legittimo affidamento.